

IL LAVORO NELLA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

Redazione: Dott.ssa Elena Figus
Area/e tematica/he: Lavoro
Parola/e chiave: art. 4, costituzione italiana, diritto al lavoro, tutela del lavoro
Aggiornamento: 10/2012

La Costituzione della Repubblica attribuisce uno speciale rilievo al lavoro, come dimostrato sia dal numero che dall'importanza delle disposizioni che riguardano tale materia.

Già nei "principi fondamentali", il lavoro è considerato non soltanto oggetto di tutela, ma, ancor prima, valore fondativo della Repubblica, come recita lo stesso articolo 1, e, nello stesso tempo, criterio ispiratore del programma di emancipazione sociale che la Repubblica è chiamata a realizzare, secondo l'art. 3, secondo comma.

Con la stessa ampiezza di significati, il lavoro è oggetto di un diritto del quale la Repubblica deve promuovere le condizioni di effettività, ma, allo stesso tempo, è anche un dovere, almeno nel senso che ogni cittadino deve svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, come ben chiarisce l'art. 4.

Il lavoro è, poi, al centro di quella parte della Costituzione che riguarda i rapporti economici nonché di alcune disposizioni riguardanti i rapporti economici. E così, dopo l'ampia ed esplicita disposizione di apertura del Titolo III, secondo la quale "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma), il legislatore ha dettato principi idonei a influenzare in modo determinante la posizione delle parti nel rapporto di lavoro in diverse materie, come la retribuzione, l'orario di lavoro, i riposi settimanali e le ferie (art. 36), la tutela delle donne lavoratrici e dei minori (art. 37), la sicurezza sociale (art. 38, combinato con l'art. 3, secondo comma), la libertà sindacale e il diritto di sciopero (artt. 39 e 40), la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, i diritti dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e ad adempiere al servizio militare (art. 51, terzo comma, e art. 52, secondo comma).

L'importanza di queste disposizioni è triplice. Innanzitutto, esse fissano criteri direttivi per il legislatore, al quale indicano gli obiettivi che è tenuto a realizzare. In secondo luogo, esse dettano precetti direttamente applicabili nei rapporti tra privati, in quanto prevedono condizioni minime di tutela sottratte alla disponibilità delle parti. Infine, quelle disposizioni assumono rilievo anche ai fini dell'interpretazione delle leggi ordinarie, posto che, secondo un fondamentale criterio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui alla legge possano essere attribuiti più significati, deve essere privilegiato quello maggiormente conforme ai principi costituzionali.